



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 7/15/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI QUOTE DEL
CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ STUDIO 90 S.R.L., TITOLARE
DELL'EMITTENTE RADIOFONICA LOCALE DENOMINATA "RADIO
STUDIO 90 ITALIA", IN FAVORE DEL SIG. RECCA MICHELE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Testo Unico*);

VISTO il *Codice civile* e, in particolare, l'articolo 2470;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con istanza prot. n. 0058352 del 17 novembre 2014 □ e successive integrazioni in data 20 novembre 2014 (prot. n. 0059166) e 11 dicembre 2014 (prot. n. 0062706) □ presentata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, *lett. d*), e comma 4, della delibera n. 368/14/CONS, il sig. Recca Michele, (*omissis*)

ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di proprietà, a suo favore, delle quote di capitale sociale della società Studio 90 S.r.l. possedute dalle signore Recca Simona Anna e Recca Marzia Rita, con conseguente variazione dell'assetto societario e attribuzione del controllo della società stessa per sommatoria delle quote già dallo stesso detenute;

2) l'operazione in esame è stata posta in essere con rogito notarile stipulato in data 29 ottobre 2014 (repertorio n. 81952 – raccolta n. 29471) e registrato a Catania il 3 novembre 2014 al n. 19470. Con tale atto, le signore Recca Marzia Rita (*omissis*) () e Recca Simona Anna (*omissis*) () hanno trasferito, senza alcun corrispettivo, le loro intere quote di partecipazione (pari al 22,40% ciascuna) al capitale sociale della società Studio 90 S.r.l., a favore del sig. Recca Michele. Conseguentemente, il capitale sociale della società Studio 90 S.r.l., che prima era ripartito tra i seguenti soci:

- Recca Michele, (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 23,20%;
- Recca Marzia Rita (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 22,40%;
- Recca Simona Anna (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 22,40%; - Marcantoni Eutilia (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 32,00%; risulta ora suddiviso tra i signori Recca Michele, con una quota di maggioranza pari al 68%, e Marcantoni Eutilia in quota 32%;

3) ai fini del procedimento *de quo*, dalla documentazione in atti, si evince che la società Studio 90 S.r.l., oggetto di modifica dell'assetto societario, si configura quale:

- società a responsabilità limitata, con sede in Catania, via Siena n. 18, costituitasi in data 15 giugno 1990 e iscritta nel Registro delle imprese di Catania dal 19 febbraio 1996, con codice fiscale (*omissis*) ;
- iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 7 febbraio 1997 al n. 4330, in qualità di soggetto esercente attività di radiodiffusione sonora, in ambito locale, attraverso l'emittente radiofonica, a carattere commerciale, denominata "Radio Studio 90 Italia", di cui alla concessione ministeriale recante prot. n. 901019;

- 4) a corredo, e integrazione, dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Recca Michele, avente cittadinanza italiana, nella sua qualità di socio di maggioranza, nonché amministratore unico e legale rappresentante della società Studio 90 S.r.l., ha, altresì, dichiarato e autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che:
- in capo al soggetto che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale, e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - il trasferimento non costituisce operazione di concentrazione da comunicare all'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del *“Nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*, approvato in data 17 luglio 2014 con delibera recante n. 368/14/CONS;
 - non esistono restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici;

5) relativamente ai trasferimenti di proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett.*

c), n. 13, della legge n. 249/1997, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato Ministero), di decadenza o estinzione dei titoli abilitativi richiamati nel presente provvedimento;

RITENUTO, con riferimento all'operazione di trasferimento di proprietà oggetto del presente procedimento, consistente, nell'acquisizione del controllo della società Studio 90 S.r.l. con una quota pari al 68% del capitale sociale, che il sig. Recca Michele, in qualità di soggetto cessionario, ha attestato i requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori previsti dalla normativa di settore ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà delle quote di capitale sociale della società Studio 90 S.r.l. possedute dalle signore Recca Simona Anna (*omissis*) () e Recca Marzia Rita (*omissis*) (), con conseguente variazione dell'assetto societario e attribuzione del controllo della società stessa per sommatoria delle quote già detenute, in favore del sig. Recca Michele, (*omissis*)

.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi – decreto di concessione recante prot. n. 901019, rilasciati alla società Studio 90 S.r.l. dal Ministero, per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito locale, per l'emittente denominata "Radio Studio 90 Italia", anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e dell'Unione europea o da atti di natura giurisdizionale.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza.

Napoli, 13 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani